ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO

A seguito della riunione svoltasi il 15/11/2021 presso la sede di Unioncamere in via delle Industrie n. 19/d a Venezia (Ve) per la contrattazione decentrata dove erano presenti:

- Il rappresentante territoriale di FILCAMS CGIL nella persona della sig.ra Zambon Monica;
- Il vice segretario generale, Dott.ssa Montesarchio Valentina, in rappresentanza di Unioncamere del Veneto, con l'assistenza del Dott. Luca Scalabrin C.d.L. di Venezia, Responsabile Risorse Umane;

Per la sottoscrizione del presente accordo

(in parte a titolo ricognitivo in relazione agli accordi già siglati e/o prassi già consolidate)

Tenuto conto del regime di orario di servizio e di lavoro derivate dalle vigenti disposizioni contrattuali

Visto il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di Unioncamere del Veneto e in particolare l'art. 9.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa.

La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Campo di applicazione.

Le parti stabiliscono che ha diritto al buono pasto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato che, nella singola giornata lavorativa, effettui un orario di lavoro ordinario di almeno sei ore e trenta e una pausa, all'interno della quale va consumato il pasto, di almeno trenta minuti.
Il servizio mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
Il buono pasto riconosciuto da Unioncamere ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa è in formato elettronico (che beneficia di un'esenzione fiscale e previdenziale fino ad 8€, come da art. 1 c. 677 L. 160/2019 di modifica art. 1 c. 2 TUIR).

Art. 3 – Condizioni di attribuzione e valore nominale dei buoni pasto.

Sono confermate per la fruizione, le modalità di controllo e consegna dei buoni pasto nonché la disciplina della relativa pausa, all'interno della quale va consumato il pasto.
Il valore del buono pasto è stabilito in € 7,00 corrispondente al contributo di Unioncamere.
Il suddetto importo potrà essere adeguato alle disposizioni normative o agli accordi integrativi che dovessero intervenire in materia e comunque non potrà essere superiore al valore dell'indennità di mensa erogata dalle Camere di Commercio al proprio personale. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento fiscale e previdenziale in materia.
Le parti si potranno incontrare per valutare eventuali incrementi del valore nominale del buono pasto in funzione del suo valore di acquisto nonché in relazione all'assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, fatti salvi eventuali vincoli di carattere normativo e finanziario.
L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.
I ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari, essi non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro o merce sostituiva.

Per il personale in missione l'indennità sostituiva di mensa od il ticket pasto vengono assorbiti dal trattamento di missione in vigore (diaria o piè di lista).

Art. 4 – Erogazione dei buoni pasto.

Quando si ha diritto:

- Per ogni giornata lavorata, anche se domenicale o festiva, purché le ore effettive lavorate siano pari o superiori a 6,30.

Sono considerate servizio effettivo le seguenti attività:

- Partecipazione a corsi di formazione;
- Uscite per servizio;
- Missioni;
- Permessi sindacali e assemblee sindacali;
- Attività RLS
- Attività istituzionale negli organi Unioncamere.

Quando non si ha diritto:

- Nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata;
- Nel caso in cui il dipendente si trovi in trasferta ed usufruisce del rimborso spese per vitto;
- Se a seguito di richiesta di permessi per visite mediche, sindacali, di carica, compresa l'eventuale flessibilità oraria, o per altri motivi previsti da contratto, non siano garantite le 6 ore e 30 effettive.

I buoni pasto verranno conteggiati dall'ufficio personale e in base alle marcature dei badge (la gestione avverrà con un unico sistema di erogazione ossia a consuntivo).

Art. 5 – Norme residuali.

L'istituto di cui al presente accordo non è soggetto a scadenza, salva disdetta di una delle parti ovvero diversa disposizione del CCNL.
Il Presente accordo integra il contratto di lavoro individuale in relazione all'attribuzione e gestione dei buoni pasto.

Per Unioncamere del Veneto

Per la parte sindacale